



# **MODELLO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

**(ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)**

**PARTE SPECIALE**

Approvato dal CDA in data 26/10/2017

## PREMESSA

La struttura del presente Documento prevede l'illustrazione, nella PARTE SPECIALE, delle misure e dei presidi, adottati dal Consorzio, finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La presente Parte Speciale è redatta tenendo conto della struttura e delle dimensioni assai ridotte del COABSER, nonché della particolare natura dell'Ente.

I presidi previsti dal Documento si articolano su due livelli di controllo:

- i Protocolli Generali delle attività, presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello 231;
- i Protocolli Specifici, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili, già individuate dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019.

I Protocolli Generali di controllo delle attività sono rappresentati da:

A) Disposizioni interne dell'Ente: il Consorzio si è dotato di un sistema di normativa interna (regolamenti, processi – disposizioni attuative, ordini di servizio, etc.) idoneo a fornire principi di riferimento generali per la regolamentazione delle attività (ivi comprese quelle “231 sensibili”), che dovranno conformarsi alle prescrizioni del Modello.

B) Sistema di deleghe: il Consorzio si è dotato di un sistema di deleghe - Regolamento poteri delegati e di firma - atto a disciplinare l'esercizio dei poteri di firma e di facoltà deliberative formalizzate che, in modo specifico, individuano i soggetti ai quali, con riguardo ai diversi atti e alle diverse operatività, sono assegnati tali poteri, e le modalità e le limitazioni per il loro esercizio.

La definizione dei poteri è un elemento qualificante del Modello Organizzativo volto a realizzare una configurazione operativa funzionale alle esigenze di gestione degli affari e coerente con i principi dettati dal Codice Etico.

Di seguito vengono illustrati i Protocolli Specifici, ciascuno dedicato ad una categoria di reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che il Consorzio ha considerato in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nell'analisi dei Protocolli Specifici si è fatto riferimento alle indicazioni ANAC adattandole alla peculiare struttura organizzativa del Consorzio e mappando i processi sensibili attraverso un software con schede di sintesi di tutti i reati potenziali.

## INTRODUZIONE

La Parte Speciale del Modello Organizzativo di gestione e controllo illustra ed approfondisce l'analisi delle attività svolte dal Consorzio, considerate "sensibili" a seguito della mappatura operata da un software con riferimento a tutti i reati potenziali.

Pertanto, le finalità della presente Parte Speciale sono le seguenti:

- verificare le fattispecie di reato presupposto con relativa scheda di sintesi;
- illustrare l'analisi dei settori del Consorzio a rischio di reato con l'individuazione dei processi sensibili;
- sottolineare i principi generali di comportamento del Modello e del Codice Etico;
- tracciare procedure e protocolli di controllo dell'Ente ai fini della prevenzione dei rischi di commissione di reato;
- fornire all'OdV ed al Responsabile Anticorruzione e Responsabile Trasparenza gli strumenti necessari per esercitare le attività di monitoraggio e di verifica della corretta applicazione del Modello Organizzativo in tutte le sue parti.

La Parte Speciale, quindi, si occuperà delle specifiche regole finalizzate alla prevenzione dei reati presupposto, individuati di interesse per il Consorzio. Essa, quindi, è il risultato di un complesso procedimento di analisi, che prevede il monitoraggio dell'attività del Consorzio al fine di circoscrivere le aree a rischio reato, valutando, mediante un processo "a ritroso" e l'utilizzo di un software, quelle cautele che il Consorzio ha posto in essere fino a quel momento, per decidere se occorre implementarle con ulteriori norme di comportamento (protocolli/procedure) che illustrino, attraverso la compartimentazione di ogni fase e un adeguato controllo su ciascuna di esse, le azioni doverose che il personale del Consorzio deve tenere. Le regole di comportamento, dettate dai protocolli (o procedure) rappresentano, dunque, il vero ambito di analisi, in sede penale, della idoneità ed efficacia esimente del Modello. Esse hanno, in genere, un contenuto vario, distinguibile in tre tipi di regole: (i) procedurali, che attengono alle modalità decisorie e che sono deputate a evitare, anzitutto, la concentrazione delle decisioni nelle mani di un'unica persona/organismo, attraverso la c.d. "segregazione delle funzioni"; (ii) sostanziali, relative al contenuto che la decisione deve avere, al fine di rispettare la legge e, al contempo, perseguire gli obiettivi societari; (iii) di controllo, per individuare i soggetti preposti al controllo e al rispetto delle singole cautele descritte nel Modello, affinché l'impianto preventivo designato sia effettivo ed efficace. L'attività di audit dell'ODV, pertanto, dovrà essere volta a individuare andamenti anomali, violazioni del codice etico, dei protocolli e delle procedure e della regolamentazione del Consorzio in genere, nonché a valutare periodicamente la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza, in termini di efficienza ed

efficacia, del sistema dei controlli interni, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi individuati. In pratica, l'ODV deve verificare che:

1. I processi decisionali e l'affidamento di funzioni al personale siano formalizzati e consentano l'univoca individuazione di compiti e responsabilità, e che siano idonei a prevenire i conflitti di interesse; in tale ambito, deve essere assicurata la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;

2. I processi e le metodologie di valutazione, anche a fini contabili, delle attività del Consorzio siano affidabili e integrati con il processo di gestione del rischio;

3. Le procedure operative e di controllo siano in grado di: minimizzare i rischi legati a frodi o infedeltà dei collaboratori; prevenire e attenuare i potenziali conflitti d'interesse; evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti penali. La pianificazione delle attività di audit sarà effettuata dall'ODV, il quale dovrà garantire la copertura di tutte le parti speciali in un arco temporale accettabile e soprattutto se si è in presenza di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari. In questo caso, sarà consigliabile effettuare per primi gli audit sulle attività ritenute più a rischio in relazione alle aree sensibili e al reato, o ai reati, per cui vi è in corso l'indagine della magistratura inquirente. Si indicano di seguito alcune esemplificazioni delle attività di verifica e controllo iniziali che l'ODV potrebbe compiere, in relazione a quattro categorie di reati presupposto, al fine di comprendere il contesto di riferimento e per poi dedicarsi, successivamente, alle attività di accertamento di eventuali violazioni di protocolli o procedure del Consorzio tramite un vero e proprio audit:

1) Verifiche in caso di contestazione di reati societari: acquisizione e verifica del bilancio d'esercizio, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; acquisizione e verifica della redazione sulla gestione; acquisizione e verifica di documenti attestanti il corretto svolgimento delle operazioni contabili a rischio; acquisizione e verifica di documenti attestanti la corretta ripartizione di poteri e deleghe;

2) Verifiche in caso di contestazione di reati contro la Pubblica Amministrazione: acquisizione e verifica di documenti attestanti le ispezioni da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione; acquisizione e verifica di documenti attestanti la partecipazione a gare e/o bandi pubblici, e la richiesta di finanziamenti pubblici; acquisizione e verifica delle comunicazioni per mezzo posta, mail o altro tra la Pubblica Amministrazione e il Consorzio; acquisizione e verifica degli eventuali registri della corrispondenza tra Pubblica Amministrazione e il Consorzio; acquisizione e verifica di verbali di resoconto degli incontri tra Pubblici Ufficiali e i dirigenti del Consorzio; acquisizione e verifica di documenti attestanti

il versamento di liquidità nei confronti della Pubblica Amministrazione; acquisizione e verifica di documenti attestanti la corretta ripartizione di poteri e deleghe;

3) Verifiche in caso di contestazione di reati ambientali: acquisizione e verifica dei documenti sulle aree a rischio e sulle attività che hanno impatto sull'ambiente nonché i documenti su programmi con l'indicazione di responsabilità, risorse, tempi e fasi; verifica delle indicazioni e dell'aggiornamento delle prescrizioni di legge ed amministrative cui il Consorzio deve attenersi ed individuazione delle modalità per garantirne l'ottemperanza.

4) Verifiche in caso di contestazione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro: acquisizione e verifica del Documento di Valutazione del Rischio; acquisizione e verifica di documenti attestanti le nomine in materia di sicurezza; acquisizione e verifica di documenti attestanti la formazione in materia di sicurezza; acquisizione e verifica delle procedure in materia di sicurezza; acquisizione e verifica di documenti attestanti la corretta ripartizione di poteri e deleghe in materia di sicurezza sul lavoro.

Per l'effettuazione operativa degli audit, sarà necessario che gli auditor siano dotati di apposite competenze tecniche sulla materia che stanno auditando; pertanto, l'ODV dovrebbe scegliere se effettuare da sé le attività operative di audit o se, al contrario, sia preferibile avvalersi della collaborazione di personale interno al Consorzio. Nell'ambito dello svolgimento dell'attività, sarà cura dell'ODV dare evidenze documentali dell'attività di audit posta in essere, in modo da "provare" quanto verificato. In tale fase, oltre ad accertare, per ipotesi, il verificarsi dei reati contestati, gli auditor dovrebbero dedicare particolare attenzione al sistema dei controlli preventivi negli ambiti oggetto di osservazione, con riguardo ai presidi previsti (principi comportamentali, controlli, ecc.) e alla loro evoluzione nel tempo, nonché alle modalità di aggiramento delle regole, approfondendo in particolare se i fatti siano stati determinati da un loro aggiramento fraudolento, oppure dalla loro elusione, causata eventualmente da carenze o ambiti di miglioramento nel sistema dei controlli. Il risultato, o rapporto, di audit, dovrà poi essere presentato ai settori del Consorzio coinvolti nell'area a rischio in oggetto, in modo da discutere e condividere le azioni di miglioramento da porre in essere e le eventuali modifiche da apportare alla Parte Speciale oggetto della verifica. Le eventuali modifiche alle parti speciali, dovranno poi essere attentamente valutate, al fine di garantire che gli eventuali controlli sostitutivi assicurino, maggiormente, la prevenzione dalla commissione dei reati presupposto. Pertanto, lo scopo principale dell'attività di audit sul Modello, non sarà quella di mutare completamente l'operatività del Consorzio in quel particolare ambito, ma sarà quello di migliorare il comportamento degli attori coinvolti, dipendenti o apicali. Ovviamente, nel caso di audit conseguenti all'apertura di un procedimento penale, l'attività dell'ODV dovrà anche

riguardare le eventuali violazioni dei protocolli del Modello e delle procedure interne adottate dal Consorzio sotto processo. Importante, quindi, ai fini della dimostrazione dell'idoneità e dell'efficacia del Modello, saranno anche le conseguenze disciplinari prese nei confronti del personale irrispettoso delle norme contenute nella Parte Speciale. A tal proposito, in caso di violazioni del Modello, sarà bene che il Consorzio instauri un procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti individuati come autori di condotte illecite. La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai Dirigenti sarà necessariamente espletata nel rispetto delle disposizioni normative nonché dei contratti collettivi applicabili. In particolare, l'ODV dovrà trasmettere al settore competente una relazione contenente: La descrizione della condotta constatata; L'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; La generalità del soggetto responsabile della violazione; Gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro. A questa relazione, dovrebbe poi seguire, da parte del settore competente, la convocazione del dirigente interessato, mediante una comunicazione di contestazione contenente: L'indicazione della condotta constatata e l'oggetto di violazione, ai sensi delle previsioni del Modello; L'avviso della data dell'audizione e la facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti. A seguire, il settore competente dovrebbe valutare la concreta posizione dell'interessato, nonché l'implementazione del relativo procedimento sanzionatorio. Se la procedura di contestazione ha come oggetto una persona che ricopre un ruolo apicale dirigenziale con attribuzione di deleghe da parte dell'organo di vertice, e nel caso in cui l'attività di indagine ne accerti il coinvolgimento ai sensi del Decreto, si dovrebbe prevedere che l'organo di vertice possa decidere nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico. Inoltre, il Consorzio dovrebbe attivarsi per la definizione della posizione del soggetto e implementare il relativo procedimento sanzionatorio. Il provvedimento di comminazione della sanzione deve, poi, essere comunicato per iscritto all'interessato, dopo l'eventuale ricezione delle giustificazioni da parte del dirigente. Nell'ambito dell'iter così descritto, il Modello dovrebbe contenere la previsione che l'organo di vertice e l'ODV siano informati in tutti i casi suddetti in merito agli esiti delle verifiche interne e al profilo sanzionatorio applicato. L'ODV – a cui è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione – verificherà la concreta applicazione del provvedimento disciplinare.

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti del personale subordinato, deve ovviamente avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). In particolare, l'ODV trasmette all'organo di vertice, e al

Responsabile Interno, una relazione contenente: le generalità del soggetto responsabile della violazione; la descrizione della condotta contestata; l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione. Il Consorzio, tramite il Responsabile Interno, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, trasmetterà al dipendente una comunicazione di contestazione scritta ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori contenente: l'indicazione puntuale della condotta constatata; le previsioni del Modello oggetto di violazione; l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato. A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, il Responsabile Risorse Umane assumerà provvedimenti in merito all'applicazione della sanzione, determinandone l'entità. Le sanzioni dovranno essere applicate entro sei giorni dal ricevimento delle giustificazioni. Il relativo provvedimento sarà quindi comunicato anche all'ODV, che verificherà l'effettiva applicazione della sanzione irrogata. Ovviamente, di tutto quanto precede dovrà essere data la miglior pubblicità possibile nel corso del procedimento penale all'ente, e ciò comporterà che la documentazione dell'attività dell'ODV e degli organi del Consorzio, comprensiva dei risultati dell'audit effettuato e dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati, sia portata a conoscenza del pubblico ministero, che dovrà valutarla in ottica di esimente o di "alleggerimento" della posizione processuale del Consorzio.

Sono destinatari della presente Parte Speciale e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Consiglio di Amministrazione;
- Il Segretario;
- Il Revisore dei Conti;
- i responsabili dei settori tecnici e degli uffici, i quadri e tutti i collaboratori;
- i collaboratori, i rappresentanti, i consulenti del Consorzio qualora essi si trovino ad operare nelle aree di attività cosiddette sensibili;
- i fornitori ed i partner commerciali, ovvero tutte le persone fisiche e giuridiche legate al Consorzio da rapporti contrattuali diversi dal rapporto di lavoro subordinato o altro rapporto ad esso equiparabile, qualora essi si trovino ad operare nelle aree di attività cosiddette sensibili.

Il Consorzio, da un punto di vista del contesto interno, è rappresentato dall'organigramma come si evince dalla Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Consorzio.

Organi di indirizzo politico-amministrativo

*D.Lgs. 33/2013, Art. 13, c. 1 lett. a e Art. 14*

**Assemblea Consortile**

L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni consorziati o da loro delegati.

**Consiglio di Amministrazione:**

Il Consiglio di Amministrazione del Co.a.b.se.r. – eletto dall'Assemblea dei sindaci dei comuni consorziati – è costituito dal Presidente e da quattro Consiglieri. Tali cariche, di durata quinquennale, sono oggi ricoperte da:

Silvano VALSANIA – PRESIDENTE

Massimo SCAVINO - VICEPRESIDENTE

Sara CRAVERO - CONSIGLIERE

Pier Carlo GALLO - CONSIGLIERE

Silvio STUPINO - CONSIGLIERE

Il Consiglio d'Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi dell'Assemblea, ad esso spettano tutti i compiti di governo del Co.a.b.se.r., compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli Uffici e dei Servizi

**Revisori:**

Cirio dott. Pieruccio – Revisore Unico

Articolazione degli uffici

*D. Lgs. 33/2013 - art. 13, c. 1, lett. b,c*

Lo staff del Consorzio è costituito da:

**SETTORE TECNICO:**

responsabile del servizio: ing. Piero Bertolusso

Ufficio: dott. Fabrizio Gianolio

arch. Martina Bianco (con contratto di somministrazione)

**SETTORE CONTABILE FINANZIARIO:**

responsabile del servizio: dott. Giuseppe Valsania

Ufficio: rag. Claudia Bozzetta, rag. Monica Costamagna

**SEGRETARIO:** dott. Francesco D'Agostino

**CONSULENTI E COLLABORATORI**

*D.Lgs. 33/2013, Art. 15, c. 1,2*

**RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:**

P.I. Fissore Fabrizio



## **MEDICO COMPETENTE**

Dott. Druetta Fernando

## **PERSONALE**

Incarichi amministrativi di vertice (art. 15, c. 1,2 e art. 41, c. 2,3 d.lgs. 33/2013)

Dirigenti (art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1,2,5, art. 41, c. 2,3 d.lgs 33/2013

## **DIRIGENTI**

### **BERTOLUSSO PIERO**

- **QUALIFICA:** DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO
- **ESTREMI ATTI CONFERIMENTO:** DELIBERA CDA NR. 4 DEL 13/1/2016
- **DECORRENZA QUALIFICA:** 01/02/16

### **VALSANIA GIUSEPPE**

- **QUALIFICA:** DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
- **ESTREMI ATTI CONFERIMENTO:** DELIBERA CDA NR. 4 DEL 13/1/2016
- **DECORRENZA QUALIFICA:** 01/02/16

Posizioni organizzative (art. 10, c. 8, lett. d) d.lgs. 33/2013)

Dotazione organica (art. 16, c 1,2 d.lgs. 33/2013)

Personale non a tempo indeterminato (art. 17, c. 1,2 d.lgs. 33/2013)

Tassi di assenza (art. 16, c. 3 d.lgs. 33/2013)

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18, c. 1 d.lgs. 33/2013)

Contrattazione collettiva (art. 18, c. 1 d.lgs. 33/2013)

Contrattazione integrativa (art. 21, c. 2 d.lgs. 33/2013)

La gestione dei servizi forniti dall'Ente (raccolte sul territorio, trasporto e smaltimento rifiuti) è quasi totalmente esternalizzata; taluni servizi per conto dei comuni (elaborazione dati, MUD) sono svolti internamente.

## ***SERVIZI EROGATI***

*D.Lgs. 33/2013, Artt. 10, 32, 41*

Creato per offrire una gestione integrata dei rifiuti nell'ambito di un sistema omogeneo a carattere intercomunale, oggi il CO.A.B.SE.R. svolge un'azione di governo e coordinamento dei servizi di raccolta rifiuti, attraverso affidamenti a soggetti privati o pubblici. Di seguito una sintesi dei servizi di raccolta attualmente in essere presso i comuni consorziati.

#### RSU.

Il sistema è a “raccolta domiciliare” presso quasi tutti i comuni consorziati.

#### CARTA.

Il sistema è a “raccolta domiciliare” presso tutti i comuni consorziati. nello specifico le utenze domestiche (famiglie) sono servite attraverso l’esposizione e successivo svuotamento di cassonetti bianchi di varia volumetria, mentre le utenze non domestiche (attività) conferiscono i materiali a terra nei giorni stabiliti.

#### PLASTICA.

Il sistema è a “raccolta domiciliare” presso tutti i comuni consorziati. Le varie utenze conferiscono all’esterno della propria abitazione i sacchetti di colore giallo, nei giorni stabiliti dal calendario di raccolta.

#### VETRO.

Il sistema è a “raccolta stradale” presso tutti i comuni consorziati. La raccolta avviene attraverso specifiche campane di colore verde dislocate sul territorio. Presso alcuni comuni è altresì attiva una raccolta domiciliare ad utenze selezionate

#### PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI.

Il sistema è a “raccolta stradale” presso tutti i comuni consorziati. La raccolta avviene attraverso specifici contenitori dislocati sul territorio.

#### ABITI USATI.

Il sistema è a “raccolta stradale” presso tutti i comuni consorziati. La raccolta avviene attraverso specifici contenitori dislocati sul territorio.

#### ALTRE RACCOLTE.

Sono previste altre raccolte differenziate (sfalci e ramaglie, materiali biodegradabili, lattine) presso specifici comuni.

Il sistema consortile si completa con i servizi forniti presso i diciotto Centri di raccolta gestiti dalla S.T.R.

#### CONDIZIONI OPERATIVE ED EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ

Con delibera dell'Assemblea Consortile n. 14 del 18 novembre 2003 l'Azienda Albese Braidese Smaltimento Rifiuti si è trasformata, con effetto 16 maggio 2004 ed in ottemperanza della L. R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, in Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, al quale la legge stessa ha affidato le funzioni amministrative di governo dei servizi di bacino (raccolta, trasporto e conferimento). In vista della limitazione della competenza consortile alle sole funzioni di governo dei servizi di bacino, questo Consorzio ha costituito in data 27 maggio 2004 la Società Trattamento Rifiuti a responsabilità limitata unipersonale (con il Consorzio quale socio unico) alla quale è stato conferito in natura il ramo d'azienda di gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, comprensivo della proprietà degli impianti stessi. Nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, l'erogazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti è quindi stata affidata direttamente a tale Società di capitali. La costituzione della Società è avvenuta ai sensi dell'art. 113 comma 13 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i., e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 115 comma 7 bis del medesimo D. Lgs., mediante conferimento del ramo aziendale di gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti già di titolarità del Consorzio, comprensivo della proprietà di tutti i beni e della titolarità di tutti i debiti e crediti ed i rapporti attivi e passivi già facenti capo al Consorzio ed inerenti la gestione infrastrutturale. Il CO.A.B.SE.R, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 28 marzo 2011 ha disposto l'assegnazione ai Comuni consorziati

delle quote di proprietà delle proprie partecipazioni al capitale sociale di S.T.R. in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 31 dicembre 2010. Detta cessione di quote, avvenuta sotto forma di assegnazione in natura delle indicate partecipazioni, è stata regolarizzata con atto redatto dal Dr. Stefano Corino, Notaio in Alba, in data 29 marzo 2011.

Elementi da sottolineare:

- gestione delle paghe (interna) oltre all'attività prestata dal consulente del lavoro esterno;
- incarichi in materia di progettazione dei servizi forniti sono generalmente affidati all'interno;
- la revisione dei conti è effettuata da un soggetto monocratico;
- il Consorzio, costituito interamente da enti pubblici territoriali, non ha partecipazioni in Società terze, tranne che per l'Associazione Ambito Cuneese Ambiente ente di governo costituito ai sensi della L.R. 24/02 e del D.lgs 152/2006.

## 1. MAPPA DELLE AREE A RISCHIO

La mappatura delle aree potenzialmente esposte a rischio di reato si basa su un processo di valutazione condotto attraverso l'analisi delle schede di sintesi prodotte da un software in riferimento:

- alla realtà consortile, al fine di poter individuare quelle fattispecie di reato che anche astrattamente possono ritenersi configurabili nel Consorzio in ragione della sua organizzazione **e delle attività effettivamente esercitate**;
- alle attività “a rischio-reato”, per individuare gli ambiti ed i processi nei quali astrattamente possono ritenersi configurabili le fattispecie di reato previste dal Decreto 231/01;
- all'esistenza di sistemi di controllo interno al fine di verificare gli elementi di controllo posti a presidio delle attività emerse come “a rischio-reato”.

## 2. L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI

La classificazione del rischio, utilizzata al fine della mappatura, si basa su:

- indicazione dell'attività di rischio;
- indicazione del personale coinvolto;
- individuazione dei reati potenziali ed interlocutori;
- calcolo del livello di rischio (alto, medio, basso, molto basso).

Alla luce dei risultati sopra esposti, si è ritenuto di concentrare l'attenzione sulle aree e sui processi caratterizzati da rischi classificati “alti” e “medi”.

Per queste aree e processi, definiti “sensibili”, il Consorzio adotterà idonei protocolli al fine di fronteggiare e presidiare il relativo rischio.

Per quanto attiene le aree di rischio classificate come “basso “ e “molto basso” si è ritenuto che i principi generali di comportamento richiamati dal Modello e dalla Parte Speciale, nonché dal Codice Etico, siano idonei allo scopo.

Si riportano tutte le informazioni di sintesi inerenti le attività a rischio:

Nello specifico la classificazione del rischio, utilizzata al fine della presente mappatura, è la seguente:

- Rischio **Alto**: direttamente dipendente dall'attività svolta dal Consorzio,
- Rischio **Medio**: associabile ad alcune attività del Consorzio,
- Rischio **Basso**: minimo rispetto alla realtà del Consorzio,
- Rischio **Molto Basso**: quasi assente.

Fatta questa premessa si riporta il seguente schema riassuntivo dei risultati raggiunti con le schede di analisi e sintesi.

CATEGORIA DI REATI	RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI
Contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (art. 24 e 25 d.lgs. 231/01)	<b>ALTO</b>	Rapporti ordinari con la Pubblica Amministrazione Rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di accertamenti ed ispezioni Gestione della Tesoreria Gestione del Ciclo Attivo e Passivo di fatturazione Gestione delle risorse umane Gestione dei fornitori Gestione finanziamenti
Informatici (art. 24 bis d. lgs. 231/01)	<b>MEDIO</b>	Gestione del sistema informatico e delle misure di sicurezza Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione Gestione e protezione della postazione di lavoro Gestione degli accessi verso l'esterno Gestione e protezione delle reti Gestione della sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) dei sistemi informatici
Criminalità Organizzata (art. 24 ter d. lgs. 231/01)	<b>BASSO</b>	Data l'attività svolta non vi sono elementi per ritenere anche solo astrattamente realizzabile tale ipotesi di reato
Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis d. lgs. 231/01)	<b>MOLTO BASSO</b>	Il Consorzio non dispone né direttamente né indirettamente dei mezzi tecnici idonei
Contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 d. lgs. 231/01)	<b>MOLTO BASSO</b>	Con riferimento alle ipotesi indicate si è ritenuto che il Consorzio non svolga attività rilevanti rispetto a questa categoria di reato né abbia gli strumenti operativi per porre in essere tali fattispecie
Societari (art. 25 ter d. lgs. 231/01)	<b>MEDIO</b>	Gestione dei rapporti con i Consorziati ed organi dello stesso, Revisore monocratico Predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. Predisposizione dei prospetti informativi Verbalizzazione delle assemblee
Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra	<b>MEDIO</b>	Il Consorzio è in controllo pubblico, le attività sensibili sono considerate

privati (art. 25 ter, lett. s bis, d.lgs. 231/01)		nella Sezione dedicata ai reati contro la P.A.
Con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater d. lgs. 231/01)	<b>MOLTO BASSO</b>	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto del Consorzio alla luce dell'attività svolta dalla stessa
Mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 d. lgs. 231/01)	<b>MOLTO BASSO</b>	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto del Consorzio alla luce dell'attività svolta dalla stessa.
Contro la personalità individuale (art. 25 quinquies d. lgs. 231/01)	<b>MOLTO BASSO</b>	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto del Consorzio alla luce dell'attività svolta dalla stessa.
Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25 sexies d.lgs. 231/01)	<b>MOLTO BASSO</b>	Tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili
Omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies d.lgs. 231/01)	<b>ALTO</b>	Sono processi sensibili tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro elencati dall'art. 30 D.lgs. 81/08.
Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies d. lgs. 231/01)	<b>MEDIO</b>	Allo stato attuale non vi sono elementi che facciano ritenere astrattamente realizzabile il rischio. In ogni caso, si ritiene che le procedure relative alla gestione del ciclo attivo e passivo, cassa e tesoreria oltre a quanto indicato nel Codice Etico siano idonei a fronteggiare tale rischio.
Violazione del diritto di autore (art. 25 nonies d. lgs. 231/01)	<b>MEDIO</b>	Data l'attività svolta, tali fattispecie non risultano essere astrattamente ipotizzabili. Tuttavia, si rileva una residuale area di rischio riferibile all'installazione ed alla duplicazione di programmi e di software per i personal computers
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies d. lgs. 231/01)	<b>MOLTO BASSO</b>	Allo stato attuale non vi sono elementi per ritenere che del Consorzio possa essere sottoposta al rischio connesso con la fattispecie di cui all'art. 377- bis. In ordine a tale rischio si rimanda

		comunque ai principi generali contenuti nel codice etico
Reati ambientali (art. 25 undecies d. lgs. 231/01)	<b>ALTO</b>	Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti Gestione dei rifiuti Verifica delle autorizzazioni Controllo della gestione degli scarichi idrici Controllo della gestione delle emissioni
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies d. lgs. 231/01)	<b>MEDIO</b>	Gestione del personale di cittadinanza extra europea

Alla luce dei risultati sopra esposti, si è ritenuto di concentrare l'attenzione, come già evidenziato in precedenza, sulle aree e sui processi caratterizzati da "rischio alto" e rischio "medio".

Per queste aree e processi, definiti "sensibili", Il Consorzio adotta idonei protocolli al fine di fronteggiare e presidiare il relativo rischio.

## **2.1 CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO "BASSO" E "MOLTO BASSO"**

A seguito dell'attività di mappatura e dell'analisi delle schede sintesi prodotte dal software, si ritiene che il rischio di commissione di alcune categorie di reati non sia ragionevolmente ravvisabile.

### **❖ Delitti di Criminalità Organizzata**

In relazione ad alcuni dei reati ricompresi nell'art. 24 ter d.lgs. 231/01, alla luce delle attività svolte dal Consorzio (rispetto alle quali pare inverosimile parlare di schiavitù, armi o stupefacenti), si esclude qualsiasi rilevanza, attuale o futura, degli stessi.

Per le altre forme di delitto associativo o "di criminalità organizzata" prese in considerazione dal D.lgs. 231/01, sempre considerando l'attività concretamente svolta dal Consorzio, non si ravvisa un rischio specifico. Qualsiasi profilo pare, peraltro, limitato alle ipotesi prese in considerazione dalla normativa ambientale, in particolare il delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" rispetto al quale si rinvia alle procedure indicate nella Sezione specificamente dedicata ai reati ambientali.

### **❖ Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento**

Il Consorzio non dispone – anche per ragioni connesse alla sua realtà operativa – di strumenti che consentano le falsificazioni prese in considerazione dall'art. 25 bis.

Alla luce della logica legislativa del d.lgs. 231/01, di sanzionare in via prioritaria le devianze patologiche dell'attività imprenditoriale, pare evidente (anche dalla lettura del mero elenco delle singole fattispecie), la lontananza dei reati qui considerati dalla realtà del Consorzio e dalla *ratio* legislativa del 23.

#### ❖ **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

Questa categoria di reati opera un rinvio aperto a tutte le ipotesi di reato avente finalità di terrorismo e mira a colpire quelle persone giuridiche che solo apparentemente operano legittimamente e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, ma in realtà foraggiano e supportano organizzazione terroristiche.

Se si considera che, per aversi responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/01, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, pare assolutamente basso per il Consorzio qualsiasi rischio sotteso a tale categoria di reati anche perché, normalmente, l'interesse che anima chi commette reati connotati da finalità terroristica è di natura ideologica o religiosa, così totalmente prescindendo da logiche d'impresa o interessi economici.

#### ❖ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Anche in relazione a tale delitto non pare sussistere, astrattamente e realisticamente, alcuna area di rischio per il Consorzio.

Ciò non solo per l'impossibilità di ravvisare alcun interesse o vantaggio per l'Ente in relazione a tale tipologia di reato, ma anche perché il Consorzio non ha alcuno strumento per poter commettere materialmente il fatto, non operando in ambito sanitario, area economica in cui un rischio astratto potrebbe forse ravvisarsi.

#### ❖ **Reati contro la personalità individuale**

Considerata l'attività e la natura del Consorzio ed il fatto che lo stesso operi in Italia non pare in alcun modo ipotizzabile un rischio relativo ai reati di: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; Prostituzione minorile; Pornografia minorile; Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; Tratta di persone; Acquisto ed alienazione di schiavi; Adescamento di minorenni.

Anche in relazione ai delitti di Detenzione di materiale pornografico e Pornografia virtuale qualsiasi rischio è estremamente basso.

#### ❖ **Reati di abuso e manipolazione di mercato**

Gli illeciti di Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 bis, TUF) e di Manipolazione di mercato (artt. 185 e 187 ter, TUF) prevedono, quale elemento costitutivo, che l'esistenza di informazioni privilegiate, come definite dal TUF, ovvero di "mercati" come definiti dal medesimo atto normativo.



Il Consorzio non opera nell'ambito di applicazione della disciplina legislativa e regolamentare sull'"informazione societaria", prevista dagli artt. 113 e seguenti del D.lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, nonché dalle norme regolamentari di attuazione di cui agli artt. 65 e seguenti della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e quindi non è soggetta agli adempimenti informativi e comportamentali che l'ordinamento settoriale del mercato mobiliare pone a carico degli emittenti. Inoltre, il Consorzio non opera in mercati regolamentati e autorizzati dalla Consob.

Il rischio sotteso a tali fattispecie è stato, quindi, considerato molto basso.

#### ❖ **Reati in materia di violazione del diritto d'autore**

I delitti presi in considerazione dall'art. 25 nonies prevedono tutti la disponibilità di opere dell'ingegno e la diffusione abusiva delle stesse.

Tali circostanze sono del tutto incompatibili con le attività svolte dal Consorzio.

Un unico residuale rischio attiene alla abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ed alla predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l. 633/1941 comma 1). La gestione di tali aspetti è trattata nella Parte Speciale dedicata ai reati informatici.

#### ❖ **Reati contro l'attività giudiziaria**

Il rischio sotteso al delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" è trattato nella Sezione dedicata ai Reati contro la P.A., alla luce delle affinità che lo stesso può avere con il delitto di "Corruzione in atti giudiziari".

\*\*\*

Qualora, in ragione di modifiche dell'attività produttiva o dei luoghi in cui il Consorzio opera, ovvero in seguito agli accertamenti demandati dall'OdV, il rischio sotteso ai delitti sopra analizzati dovesse assumere carattere di concretezza diversa da quella attuale, l'Organismo di Vigilanza e il Consorzio provvederanno ad una nuova mappatura del rischio ed alla adozione di specifici protocolli.

### **3. L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTROLLI**

Per ciascuna delle attività a rischio sono stati verificati i controlli tramite descrizione riportando l'indicazione di flusso informativo all'OdV.

Per ciascuna delle attività a rischio è stata effettuata un'analisi volta a verificare la sussistenza dei seguenti elementi:

- Regolamentazione: disciplina dell'attività a rischio;
- Tracciabilità: elementi che consentano una verifica ex post dell'attività a rischio svolta (ad es.: archiviazione dei documenti originati, procedure di cassa oggi esistenti ma non formalizzate, sistemi informativi, verbali, individuazione dei soggetti responsabili dell'archiviazione);

- Potere di Firma: documenti giustificativi dei poteri esercitati nello svolgimento dell'attività a rischio (es.: procura, delega);
- Potere di Spesa: elementi di controllo dei poteri di spesa (es.: autorizzazioni, deleghe);
- Reporting: sistematica rendicontazione da parte delle persone chiamate ad effettuare l'attività a rischio (es.: report scritti, relazioni);
- Monitoraggio: controllo sulla correttezza dell'attività svolta dalle diverse funzioni consortili (es.: rispetto delle regole e della procedura, corretta archiviazione, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

Attraverso l'analisi delle schede di sintesi sono state identificate le modalità operative e gestionali esistenti e gli elementi di controllo già presenti.

*Sezione A*  
*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*  
*Rischio alto*

\*\*\*\*\*

## **1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/2001**

La conoscenza della struttura e delle modalità di realizzazione dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico del Consorzio, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Malversazione a danno dello Stato, Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione e corruzione*) del D. Lgs. 231/2001.

### **1.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una volontaria cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, distraendo l'erogazione dalle finalità per le quali era stata erogata. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

### **1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi □ erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: *"L'art. 316-ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che [...] la condotta sanzionata dall'art. 316-ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli artt. 640 e 640 bis c.p."*

### **1.3 Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da artifici e raggiri, attraverso la quale si induce taluno in errore e, conseguentemente, si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale. In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiri, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in una captazione subdola dell'altrui volontà, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere e orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

### **1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

La parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

### **1.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

### **1.6 Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)**

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente a oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro o altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. È

sufficiente, a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. La corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio; la corruzione è impropria se lo scambio ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio.

La corruzione poi si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto. Nel caso di corruzione impropria susseguente, l'art. 321 c.p. esclude la punibilità del corruttore. Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

### **1.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie. In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

### **1.8 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'articolo 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

### **1.9 Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319 c.p., si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

### **1.10 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che investe la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

### **1.11 Concussione (art. 317 c.p.)**

La fattispecie di reato in esame si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La "costrizione" è intesa come qualsiasi violenza morale che si risolva in una minaccia di un male ingiusto, tale da minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere all'altrui illecita pretesa.

In ragione di quanto precede, la condotta del privato vittima della costrizione da parte del pubblico ufficiale, non essendo libero di autodeterminarsi, è esente da punibilità.

### **1.12 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Tale fattispecie si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La condotta di "induzione" richiesta per la configurazione del reato di cui all'art. 319 quater c.p. si realizza nel caso in cui il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio sia caratterizzato da un "abuso di poteri o di qualità" che valga a esercitare una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o

promettere denaro o altra utilità sempre che colui che da o promette abbia la consapevolezza che tali "utilità" non siano effettivamente dovute.

In ragione di quanto precede, il privato indebitamente indotto dal pubblico agente alla promessa o alla dazione illecita, è punito quale concorrente necessario del reato.

Il reato in esame si distingue da quello di corruzione di cui all'art. 318 c.p. in quanto tale fattispecie criminosa si caratterizza per l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

### **1.13 Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì - e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati - tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-bis).

## **2. NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

### **2.1 Premessa**

Gli elenchi qui di seguito forniti devono considerarsi meramente esemplificativi di quelle categorie di soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 (cioè, di quei soggetti la cui qualifica è necessaria a integrare le fattispecie criminose richiamate dal decreto stesso).

Vengono poi fornite alcune indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.



## 2.2 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che definisce come amministrazioni pubbliche *"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. n. 300/1999"*.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei *"pubblici ufficiali"* e degli *"incaricati di pubblico servizio"*.

## 2.3 Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale *"agli effetti della legge penale" colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Ai sensi dell'art. 358 c.p. *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito quanto segue. Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358

c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della P.A. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

### **3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE RELATIVA AI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.**

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi del Consorzio, dai dirigenti, dai collaboratori, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo del Consorzio, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura. In tal senso, si sono individuati in generale i presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative costituiti da: a) modello di organizzazione, gestione e controllo; b) sistema sanzionatorio; c) sistema di comunicazione.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle Attività Sensibili individuate nei rapporti con la P.A., al fine di prevenire la commissione dei reati indicati in precedenza.

### **4. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette "attività sensibili", ossia di quelle attività dell'Ente nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi interni al Consorzio ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Rapporti con enti pubblici:
- Personale,
- Bandi di concorso,
- Enti Controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Servizi Erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti / convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici,
- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici,
- Contabilità;
  - Registrazione di fatture passive;
  - Registrazione di fatture attive;
  - Registrazione di incassi e pagamenti;
- Storno fatture o emissione di note di credito.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica

Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni;
- Selezione personale;
- Comunicazioni di assunzione, dimissione e variazioni contratti di lavoro;
- Calcolo e registrazione retribuzioni;
- Contatti con provincia e regione per la gestione della formazione finanziata del personale e delle procedure di mobilità e/o cassa integrazione;
- Indizione di gare d'appalto e attività accessorie e conseguenti: ricerca bando, presentazione documentazione, gestione appalto e rendicontazione;
- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 81/08) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.
- Gestione dei rapporti con le istituzioni e/o organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge PRIVACY;
- Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- Bonifici in ingresso e uscita;
- Note spese;
- Selezione e gestione contratti fornitori esterni.

## 5. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche del Consorzio e alle regole contenute nel presente Modello. In linea generale, il sistema di organizzazione del Consorzio deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Il Consorzio deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno del Consorzio e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni interne e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno del Consorzio.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del Consorzio, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e il controllo di gestione.

## 6. SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCEDURE

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "*certezza*" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale. Si intende per "*delega*" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "*procura*" il negozio giuridico unilaterale con cui l'Ente attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

## 7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli organi del Consorzio e i dirigenti - in via diretta - i lavoratori dipendenti e i consulenti e *partner* - limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività del Consorzio, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di

correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001);
- violare le regole contenute nelle procedure e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, in tale ambito, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio e indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio al Consorzio. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per la ragionevolezza del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto che precede;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Di seguito sono esposte le procedure specifiche di riferimento relative alle procedure interne, volte alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.

## **8. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI DI CONDOTTA**

Le regole ed i divieti riportati nel precedente paragrafo si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività del Consorzio.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- i rapporti diretti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio) devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle norme comportamentali richiamate anche nel *Codice Etico* del Consorzio;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema di deleghe e/o poteri;
- nei casi in cui dovessero presentarsi situazioni non risolvibili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il destinatario deve immediatamente segnalarlo al settore competente del Consorzio;
- il destinatario non può dare seguito a nessuna situazione di potenziale conflitto di interessi ovvero a tentativi di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione. In tale contesto è obbligo del destinatario segnalare immediatamente tale situazione al settore competente del Consorzio;
- le informazioni di cui il destinatario venga a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo dallo stesso ricoperto, dovranno sempre intendersi come "riservate confidenziali". Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- nei processi deliberativi per le spese dovute al conferimento di incarichi di appalto nel rispetto del Regolamento adottato ai sensi del .lgs. 50/2016. Le regole per la scelta del fornitore devono rispettare anche quanto previsto dal *Codice Etico*, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori "vicini" a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di concussione o corruzione.

Tutti i destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto dei principi (generali e/o specifici) qui esposti, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel *Codice Etico* nonché nella presente Parte Speciale;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro ed esaustivo;

- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente; quest'ultimo è altresì diretto responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione (cartacea e/o elettronica) prodotta nell'ambito della (propria) attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica.

Laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando direttamente il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, il Consorzio fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione.

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati nelle procedure e /o documenti ufficiali del Consorzio.

## **9. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- verifica periodica del sistema di deleghe vigente;
- raccolta ed armonizzazione dei principi procedurali e/o delle procedure interne poste a presidio delle attività individuate come rischiose;
- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai responsabili delle diverse funzioni o da qualsiasi dipendente, nonché da terzi;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di *audit* e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche / integrazioni.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale del Modello da parte di dirigenti o dipendenti, ne deve dare immediata informazione al Cda.



***Sezione B***  
***Reati Informatici***  
***Rischio medio***  
\*\*\*\*\*

## **1. I REATI INFORMATICI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D. LGS. 231/2001**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, in base al quale:

*"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".*

### **1.1 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

L'art. 491-bis c.p. recita: *"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private"*.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni"*;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"*;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto"*

*pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni";*

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476";*
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni";*
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): *"Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da e 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro";*
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): *"Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo";*
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): *"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi";*
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): *"Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a e 309,00";*
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): *"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata";*
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): *"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito";*
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): *"Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa*

*scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480";*

- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): *"Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private";*
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): *"Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno";*
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): *"Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente";*
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): *"Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti";*
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): *"Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".*

## **1.2 Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

*"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*1) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*2) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".*

### **1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

*"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater".*

### **1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.)**

*"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro".*

### **1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

*"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".*

### **1.6 Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

*"chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-  
quater."*

### **1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio."*

### **1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata."*

### **1.9 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata"*.

### **1.10 Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

*"Se il fatto di cui all'art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".*

### **1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

*"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da E 51,00 a e 1.032,00".*

## **2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI INFORMATICI**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi del Consorzio, dai dirigenti, dai collaboratori, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili. Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente. Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati informatici.

## **3. LE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001**

L'area sensibile individuata, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001, è la gestione dei sistemi informatici e telematici, che si concretizza nelle seguenti attività sensibili:

- gestione e utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali (c.d. "patrimonio informativo"), nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:
  - gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
  - gestione e protezione della postazione di lavoro;
  - gestione degli accessi verso l'esterno;
  - gestione e protezione delle reti;
  - sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) dei sistemi informatici.
  - gestione delle autorizzazioni e delle licenze di programmi software e banche dati.

#### 4. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE

Il Consorzio considera essenziale per lo svolgimento della sua attività la promozione ed il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare ogni attività con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, di proteggere i beni del Consorzio, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa del Consorzio; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per il Consorzio, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, il Consorzio, consapevole dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell'elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura, ha adottato efficaci e pregnanti politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso (i) la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l'utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi) e (ii) la garanzia della massima continuità del servizio.

#### 5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che il Consorzio si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato del Consorzio sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi del Consorzio, dei dirigenti, dei collaboratori, dei lavoratori dipendenti e dei



consulenti (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure o agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi previsti nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

1. alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
2. accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
3. accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
4. detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
5. detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
6. svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
7. svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
8. installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
9. svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
10. svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
11. distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza le necessarie autorizzazioni;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i soggetti incaricati;
4. evitare di introdurre e/o conservare in Consorzio (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate ed autorizzate o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno del Consorzio e/o trasmettere *files*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà del Consorzio stesso, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, ecc.);

7. evitare l'utilizzo di *password* di altri utenti del Consorzio, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature del Consorzio solo prodotti ufficialmente acquisiti dal Consorzio stesso;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni del Consorzio; osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

## **6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI DI CONDOTTA**

Il Consorzio è dotato di procedure idonee a ridurre il rischio di commissione dei reati informatici ad un livello adeguato ai fini del D. Lgs. 231/2001. Pertanto, è da ritenere che l'attuazione delle regole elencate ai capitoli precedenti sia garantita dalle direttive e principi contenuti in tali procedure. A titolo di mero complemento, si riportano, qui di seguito, alcuni principi di riferimento volti ad evitare la commissione dei reati informatici:

- identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti componenti: (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), (ii) hardware, (iii) software, (iv) documentazione, (v) dati/informazioni, (vi) risorse umane;
- individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppate nelle seguenti tipologie: (i) errori e malfunzionamenti, (ii) frodi e furti, (iii) software dannoso, (iv) danneggiamenti fisici, (v) sovraccarico del sistema, (vi) mancato rispetto della legislazione vigente;
- individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
- identificazione delle possibili contromisure;
- effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;
- definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;
- documentazione e accettazione del rischio residuo.
- definizione del quadro normativo riferito a tutti i settori del Consorzio, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;

- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza per garantire la continuità;
- applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.
- Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni a ciò poste.
- Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti.

## **7. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con i settori preposti; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Cda secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

*Sezione C*  
*Reati Societari*  
*Rischio medio*

\*\*\*\*\*

## **1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D. LGS. 231/2001**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

### **1.1 Premessa**

Il D.lgs. 231/01 prevede, tra i reati presupposto, i reati societari previsti e disciplinati all'interno del Codice Civile.

Il Consorzio ha ritenuto opportuno indicare le misure adottate al fine di scongiurare il verificarsi di comportamenti illeciti rientranti in tali ipotesi di reato.

Le peculiarità dei reati societari, anche alla luce della forma giuridica del Consorzio stesso, rendono gli stessi difficilmente realizzabili, ma in ogni caso il Consorzio ha ritenuto maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative ed allo spirito del d.lgs. 231/01 approfondire e disciplinare le condotte agli stessi sottese.

La presente Sezione disciplina, quindi, i comportamenti posti in essere dal settore finanziario-amministrativo, dal revisore dei conti nonché dai dirigenti e dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte degli organi preposti del Consorzio nell'ambito della gestione sociale ed economica dello stesso.

Tuttavia, alla luce del ruolo che possono ricoprire tutti i settori del Consorzio e, in particolar modo, quello finanziario-amministrativo, finalità della presente Sezione è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto.

## **2. PROCESSI SENSIBILI**

Il Consorzio, costituito interamente da enti pubblici territoriali, amministrato da un Consiglio di Amministrazione e ha un revisore dei conti monocratico.

In relazione alle tipologie di reato individuate dall'art. 25 ter del Decreto, tenuto conto della forma giuridica adottata dal Consorzio, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, ovvero i principali "processi sensibili", sono considerate le seguenti:

### **2.1. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge**

- redazione e controllo del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- attività inerenti la stesura di documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;
- redazione e controllo delle relazioni e delle altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico.

## **2.2. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali ed i terzi**

- predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Consorzio;
- rapporti con i soci e con il revisore unico;
- attività di controllo svolte dal revisore unico.

## **2.3. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile**

- gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve;
- operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale;
- operazioni straordinarie.

## **2.4. Attività riguardanti la formazione della volontà sociale**

- convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee del Cda.

## **2.5. Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati**

Alla luce dell'attività svolta dal Consorzio con riferimento a questo reato e con esclusione di tutte le attività prese in considerazione alla Sezione A, i principali "processi sensibili" sono ravvisabili nelle seguenti attività:

- gestione del rapporto con i consorziati, utenti, nonché individuazione e selezione dei fornitori, qualora non rientranti nell'ambito di applicazione della Sezione A del Modello;
- gestione dei rapporti con queste tre categorie di soggetti al fine di ottenere condizioni economiche più favorevoli, dilazioni di pagamento od altre agevolazioni che, non trovando giustificazioni economiche o commerciali, cagionano un danno economico al Consorzio.

Inoltre sono state identificate le seguenti "attività strumentali" per una eventuale realizzazione del reato di corruzione tra privati:

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria (ciclo attivo, ciclo passivo, flussi di cassa, contabilità...)
- gestione del rapporto con il personale dipendente (assunzioni, rimborsi spese, etc).

Si ritiene, quindi, che i seguenti reati non siano, neanche astrattamente, configurabili nella realtà del Consorzio:

- aggio: il Consorzio non può realisticamente compiere operazioni tali da alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi: il Consorzio non è quotato nel mercato italiano o in altri mercati dell'Unione Europea;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: il Consorzio non è in liquidazione ma in periodo transitorio;

- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: non configurabile per il Consorzio stante la sua natura e la presenza di un revisore monocratico.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza del Consorzio nello svolgimento della sua attività.

### **3. I REATI**

#### **3.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., come modificato dall'art 30 legge 28 dicembre 2005, n. 262)**

Il presente reato si realizza tramite (i) l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, oppure (ii) tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "*reato proprio*"), nonché coloro che, ai sensi dell'articolo 110 c.p., concorrono nel reato da questi ultimi commesso. La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve essere tale da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

La responsabilità penale si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità del reato è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene oppure nel caso in cui le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

#### **3.2 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., come modificato dal secondo comma dell'art. 30 legge 28 dicembre 2005, n. 262)**

Tale reato si realizza tramite l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero attraverso l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che, ai sensi dell'articolo 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso. La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto ed idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità del reato è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene oppure nel caso in cui le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo dell'art 2622 c.c. (così come modificato dall'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262), ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Nel caso di società con azioni quotate (soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

### **3.3 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente e, valgono quindi per essa gli stessi richiami ivi svolti a quanto illustrato con riferimento al reato di false comunicazioni sociali.

La fattispecie si concretizza allorché i responsabili della revisione al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni stesse, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, e la condotta deve essere idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, nonché rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.



La pena è aggravata se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

### **3.4 Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

### **3.5 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

### **3.6 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Soggetti attivi sono gli amministratori. Configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse del Consorzio, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

### **3.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Tale reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi sono gli amministratori. Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

### **3.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Soggetti attivi sono gli amministratori. Configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita del Consorzio.

### **3.9 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, la sanzione civile prevista dall'art. 2391 c.c. per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del TUB e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse per conto proprio o di terzi rispetto a quello della società in una determinata operazione.

La fattispecie di reato si realizza qualora l'amministratore, violando gli obblighi di comunicazione di un conflitto di interesse agli altri amministratori e al Collegio Sindacale previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c., abbia cagionato un danno alla società o a terzi.

Soggetti attivi sono gli amministratori.

### **3.10 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

### **3.11 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Soggetti attivi sono i liquidatori.

Costituisce modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

### **3.12 Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.)**

La condotta criminosa si estrinseca nel compimento o omissione di atti da parte di esponenti della società che, violando gli obblighi inerenti al loro ufficio o gli obblighi di fedeltà, arrecano un nocumento alla società in cambio di dazione o promessa di denaro o altra utilità da parte di terzi.

Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti summenzionati, e quindi potenzialmente ogni dipendente.

È di tutta evidenza che, in ambito D. Lgs. 231/2001, la condotta sopra prevista non ha rilievo, perché la fattispecie tipica richiede un comportamento intrinsecamente a danno della società.

Ai fini del D. Lgs. 231/2001 viene invece in evidenza il comma 2 dell'art. 2635 c.c., ove si prevede anche la responsabilità del corruttore, che può essere "chiunque". Pertanto, il reato è rilevante dalla parte del corruttore, in quanto la società potrebbe essere punita se tale agente corruttore è un dipendente, consigliere o sindaco della società.

La procedibilità del reato è a querela di parte (i soci della società corrotta), salvo i casi in cui dal reato derivi una distorsione della concorrenza.

### **3.12bis Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con

l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Il D.Lgs n° 38 del 15 marzo 2017 (GURI 75 del 30 marzo 2017, entrata in vigore 14 aprile 2017) ha dato attuazione alla Legge n° 170 del 12 agosto 2016 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.

Per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, il D.Lgs 38/2017 ha profondamente modificato l'art. 2635 del codice civile ed ha introdotto nello stesso codice due nuovi articoli (art. 2635 bis e art. 2635 ter), prevedendo una nuova fattispecie di reato ed alcune pene accessorie.

Relativamente alle modifiche apportate al codice civile, il Decreto 38/2017, coerentemente con i contenuti della delega, ha aumentato in modo significativo il rigore delle disposizioni previgenti per la corruzione, anche passiva, tra privati:

- estendendo l'ambito di applicabilità del reato dalle sole società commerciali anche agli enti privati;
- eliminando la previsione che la corruzione privata, per essere punibile, dovesse recare nocumento alla società, ma sanzionandola come fatto illecito di per sé;
- prevedendo come reato, oltre alla dazione e alla promessa, anche l'offerta di denaro o altra utilità non dovuti;
- prevedendo che l'illecito possa essere posto in essere anche per interposta persona;
- estendendo l'ambito dei soggetti punibili a chiunque svolga funzioni direttive nell'ambito dell'organizzazione o dell'ente;
- prevedendo l'interdizione temporanea dei soggetti condannati, se recidivi, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- prevedendo la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione (attiva e passiva) tra privati.

È viceversa rimasta invariata la procedibilità per il reato di corruzione fra privati solo a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza; per il reato di istigazione alla corruzione fra privati la procedibilità è sempre esclusivamente a querela della persona offesa.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa ex art. 25 ter comma 1 del D.Lgs 231/2001, il D.Lgs 38/2017 ha previsto:

- per il reato di corruzione fra privati ex art. 2635 cc, un inasprimento della sanzione pecuniaria (il massimo passa da 400 a 600 quote) e l'aggiunta delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 dello stesso decreto;
- per il nuovo reato presupposto di istigazione alla corruzione privata ex art. 2635 bis cc, una sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

### **3.13 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

### **3.14 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche con riferimento a tale fattispecie di reato, la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

### **3.15 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

#### **4. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dirigenti, dai collaboratori, dai dipendenti, nonché dai consulenti, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

#### **5. ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001**

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Registrazione di fatture passive,
- Registrazione di fatture attive,
- Registrazione di incassi e pagamenti,
- Storno fatture o emissione di nota di credito,
- Predisposizione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente,
- Gestione e comunicazione di notizie e dati verso l'esterno,
- Richieste Fornitori,
- Gestione dei rapporti con gli enti di certificazione; gestione consulenze; gestione servizi assicurativi; gestione appalti,
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di vendita e fornitura, ivi compresi gli appalti di lavori,
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software.

#### **6. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO IN GENERALE**

Il Consorzio considera essenziale nello svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno, da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di

assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure, di proteggere i beni, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa del Consorzio; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per il Consorzio, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

Il Consorzio promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura e di procedure caratterizzate dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio consapevole e volontario dei controlli. Di conseguenza, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i dipendenti e gli organi sociali devono adottare e rispettare il sistema di controllo interno e quindi le procedure, la documentazione, le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale del Consorzio e organizzativa e le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione del Consorzio.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno del Consorzio.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

## 7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali (in via diretta) e dei dirigenti, dei collaboratori, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti del Consorzio (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure previste nella presente parte speciale.

È pertanto fatto l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti e in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei ereditari e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento del Consorzio e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sul Consorzio;
5. garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

1. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
2. omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
3. restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
4. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
5. acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
6. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
7. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
8. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e del revisore unico;
9. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale del Consorzio e di altre società;
10. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Consorzio o di terzi;
11. tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;
12. effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
13. compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello del Consorzio;



14. effettuare elargizioni in denaro o altra utilità ad amministratori di società terze, nonché a loro direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, oppure a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti summenzionati. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per la ragionevolezza del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale.

## **8. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI DI CONDOTTA**

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

## **9. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività del Consorzio potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari; tali controlli saranno diretti a verificare la conformità delle attività stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Cda, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

*Sezione D*  
*Reati in materia di sicurezza sul lavoro*  
*Rischio alto*

## DEFINIZIONI

Si adottano, con specifico riferimento alla presente Parte Speciale — Reati in materia di sicurezza sul lavoro, le seguenti definizioni:

**Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

**Decreto Sicurezza:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

**Dirigente:** il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

**DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze:** il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione ai sensi dell'art 26 del Decreto Sicurezza.

**DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguenti a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione.

**Fabbricanti, Fornitori ed Installatori:** i soggetti che producono, forniscono, noleggiano, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per il Consorzio.

**Lavoratori:** i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito del Consorzio.

**Medico Competente:** il medico preposto all'attività di Sorveglianza Sanitaria.

**Preposto:** il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

**Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** i reati di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001, vale a dire: omicidio colposo (art. 589 c.p.) e

lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

**RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** il soggetto responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nominato dal Datore di Lavoro.

**Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

**SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni al Consorzio finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

## **1. TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D. LGS. 231/2001)**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro contemplati ed indicati all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 3° comma, c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01 riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

### **1.1 Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di una persona.

### **1.2 Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 3° comma, c.p.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del dell'art. 583, 1° comma, c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

*"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

*2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".*

Ai sensi dell'art. 583 2° comma, c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

*"una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

In linea teorica, il soggetto attivo di tali reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione a tutela dei Lavoratori. Tali soggetti possono dunque individuarsi, secondo le definizioni di cui al Decreto Sicurezza, nel Datore di Lavoro, nei Dirigenti, nei Preposti, negli altri soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi Lavoratori.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa del Consorzio ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'art. 5 del decreto medesimo esige tuttavia che i reati siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso (ad esempio in termini di risparmio di risorse economiche in materia di sicurezza sul lavoro).

## **2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE - REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Con riferimento alle tipologie di reato sopra descritte ed all'opportunità di adottare in tale ambito un modello di organizzazione, gestione e controllo, l'art. 30 del Decreto Sicurezza stabilisce che: *"in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni - Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti"*.

Entrambi i modelli sopra indicati costituiscono validi strumenti - di adesione volontaria - per la realizzazione degli obiettivi di salute e sicurezza attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione della sicurezza integrato nel sistema di gestione generale adottato dall'ente.

Il Consorzio, in ogni caso, al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001, ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale, che si pone come obiettivo da un lato quello di fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i destinatari sono tenuti ad attenersi in tema di salute e sicurezza sul lavoro e, dall'altro, quello di fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni e degli altri settori tecnici chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato in tale ambito, anche attraverso il coordinamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali o in posizione apicale, dipendenti e collaboratori, del Consorzio nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo 4.1.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari si attengano - in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Consorzio - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

## **3. ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001**

L'analisi dei processi interni del Consorzio ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le Aree a rischio, con indicazione specifica delle fattispecie di Attività Sensibili in relazione ai reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

- Adozione di misure e/o Dispositivi di protezione individuale.
- Predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi.
- Sicurezza sanitaria dei lavoratori.
- Formazione dei preposti e dei lavoratori.
- Gestione dei rapporti con appaltatori ed appaltanti per rischi da interferenza.

#### **4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

##### **4.1 Soggetti rilevanti e relativi obblighi, competenze e attribuzioni**

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

##### *Il Datore di Lavoro*

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1. valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (es. rischi connessi alla differenza di genere, alla provenienza da altri Paesi, ecc.) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro: a tal riguardo, nelle scelte operate il Datore di Lavoro dovrà garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali previsti dalla legge;
2. elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa contenente:
  - una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
  - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio;
  - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e

della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

3. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti i seguenti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di: a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente; d) adottare le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; e) adempiere agli obblighi di informazione e formazione; f) comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate; l) adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;



- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

#### *Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)*

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza (es. possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, etc. ).

Il SPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del Decreto Sicurezza e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare, attraverso il RSPP, alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi", di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- informare i lavoratori, in nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all'art. 36 del Decreto Sicurezza;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro.

L'eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

#### *Il Medico Competente*

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 38 del Decreto Sicurezza e, precisamente:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazione di cui all'articolo 55 del D. Lgs. 277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Medico Competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;

- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP, redigendo specifico verbale e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

#### *Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)*

Il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso; è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative; promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine;
- accede agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve altresì, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; riceve un'informazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista per i Lavoratori ai sensi dell'art. 37 del Decreto Sicurezza; formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali sia sentito;
- avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;

- può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

### *I Lavoratori*

Cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

## **4.2 Attività di informazione**

Il Consorzio è tenuto a fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti, ai lavoratori somministrati, agli stagisti e ai co.co.pro. circa:

- i rischi specifici dell'ente;
- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui il Consorzio si è dotato;
- del ruolo e responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra;
- le misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun Lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, il Consorzio, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e dei rischi cui è esposto ciascun dipendente, fornisce tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale e su quelli specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché del Medico Competente.

Si precisa infine che nei confronti dei dipendenti distaccati, in capo ai quali permangono gli obblighi in materia di prevenzione e protezione, il Consorzio destina adeguata informativa circa i rischi generalmente connessi alle mansioni per le quali i dipendenti vengono distaccati.

Il Consorzio organizza altresì periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'OdV.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale.

### **4.3 Attività di formazione**

Il Consorzio deve fornire adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal riguardo si specifica che:

- il RSPP e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- i lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- ciascun Lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
  - uso delle attrezzature di lavoro;
  - movimentazione manuale carichi;
  - uso dei videoterminali;
  - segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;

- il Consorzio deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza;
- i neo assunti - in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa e di adeguata qualificazione - non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'acquisizione di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante la formazione prevista dalle procedure interne.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale.

#### **4.4 Istituzione di flussi informativi**

Con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema organizzativo adottato dal Consorzio per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori e quindi per la prevenzione degli infortuni, il Consorzio si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

#### **4.5 Conservazione della documentazione rilevante**

Il Consorzio garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo ed informatico, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, ove prevista, deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- il registro infortuni;
- verbalizzazione delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal **RSPP** e dal Medico Competente;
- documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;
- documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti alla realtà aziendale;
- documentazione inerente a regolamenti ed accordi aziendali;
- manuali di istruzione per l'uso di macchine, ove presente, e attrezzature forniti dai Fabbricanti;
- ogni procedura adottata dal Consorzio per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di informazione e formazione, che deve essere conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

#### **4.6 Contratti di appalto**

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa;

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto attraverso i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di

commercio, industria e artigianato ii) acquisizione dell'auto certificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- predisporre un unico Documento di Valutazione di Rischi che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera;
- verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente;
- assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Infine, nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

#### **4.7 Clausole contrattuali**

Ai fornitori e ai consulenti ed in genere ai terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte del Consorzio con specifico richiamo alla dichiarazione di impegno prevista dal Codice Etico.

### **5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI DI CONDOTTA**

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari del Modello e della presente Parte Speciale sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, nei codici di comportamento, e le procedure.

### **6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate in tema di sicurezza sul lavoro, la documentazione prevista dal Decreto Sicurezza, il rispetto delle relative formalità, nonché l'adeguatezza dei sistemi dei controlli interni adottati in tale ambito.

Il Consorzio istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'OdV riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti, ne deve dare immediata informazione.

*Sezione E*

*Reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza  
illecita, nonché autoriciclaggio*

*Rischio medio*

\*\*\*\*\*



## **1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA O AUTORICICLAGGIO**

Il presupposto materiale per la commissione dei delitti di “Ricettazione”, “Riciclaggio” ed “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” è che, antecedentemente ad essi, sia stato commesso un altro delitto da persone diverse da quelle che, successivamente, commettono i tre delitti in parola.

La ricettazione consiste nell’acquistare, ricevere od occultare il bene (denaro o altra cosa) proveniente dal delitto precedentemente commesso da altri, ovvero fare da “intermediario” affinché altri acquistino, ricevano od occultino quanto proveniente da altro delitto.

Il riciclaggio è quell’insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita a capitali la cui provenienza è, in realtà, illecita, altrimenti più facilmente smascherabili, rendendone così più difficile l’identificazione e il successivo eventuale recupero.

L’ultima fattispecie, di cui all’art. 648 ter del codice penale fornisce ulteriore garanzia contro ipotesi di “pulizia” del denaro attraverso attività lecite e punisce la condotta caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, volto ad ostacolare l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del denaro.

Occorre tenere presente che, nel contesto economico e di impresa, un atto normativo speciale regola la materia, ovvero il d.lgs. 231/07 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

Il Consorzio non è soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. 231/07, in quanto l’attività dalla stessa esercitata non è ricompresa nell’elenco riportato dagli artt. 10-14 del citato decreto legislativo, pertanto si esclude un rischio specifico per il Consorzio in relazione a tali reati.

Rimane, quindi, un rischio che può definirsi “comune” a qualsivoglia movimentazione del denaro ed alle transazioni economiche. Tale rischio è stato, quindi, definito come “residuale” in relazione, appunto, alla gestione dei flussi economici.

Pertanto, si ritiene che il Consorzio fronteggi adeguatamente tale rischio attraverso le procedure di gestione dei flussi finanziari e di tesoreria, sotto il controllo del Revisore Unico

Tali procedure interne servono, quindi, anche a monitorare il rischio sotteso alle fattispecie ora in analisi, consentendo ai settori interessati ed all’Organismo di Vigilanza di rilevare fatti o accadimenti che rendano opportuna una nuova qualificazione del rischio.

Qualche osservazione ulteriore merita il delitto di “autoriciclaggio”, introdotto con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Tale reato si realizza quando un soggetto, che ha precedentemente commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A differenza, quindi, delle tre fattispecie sopra descritte, che prevedono che l'oggetto della condotta illecita derivi da delitto non colposo commesso da altre persone, in questo caso l'autore del "reato base" coincide con l'autore dell'autoriciclaggio.

Tale nuova fattispecie ha, sin da subito, destato forte interesse da parte della dottrina per due profili distinti.

Il primo è relativo proprio alla disciplina della Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche. Infatti, molti reati possono essere il presupposto dell'autoriciclaggio (appropriazione indebita, truffa, turbativa d'asta, reati fiscali).

Tuttavia, qualora non si ritenesse che l'autoriciclaggio rilevante ai fini 231 sia solo quello che vede il reato-base ricompreso tra i reati presupposto previsti e dal Decreto 231, si violerebbe il principio di tassatività e le garanzie, di natura penalistica, sottese al d.lgs. 231/01.

Una diversa interpretazione condurrebbe, quindi, ad un'integrazione indefinita del catalogo dei reati presupposto, così, per l'appunto, violando il principio di legalità e di tassatività sanciti anche dall'art. 2 d.lgs. 231/01.

Il secondo argomento riguarda la struttura della fattispecie penale: infatti, il tenore letterale della norma, come peraltro chiarito dalla più attenta dottrina individua, quale requisito essenziale per la configurabilità del nuovo reato, l'aver ostacolato concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del bene: non tutte le condotte di impiego di proventi illeciti nell'attività aziendale potrebbero costituire autoriciclaggio, ma solo quelle di colui che si attiva per nascondere la provenienza delittuosa.

Pertanto, a prescindere dalla dibattuta questione circa il rispetto del principio di tassatività, elemento costitutivo dell'autoriciclaggio è l'ostacolo all'identificazione del denaro.

È questo ragionamento che consente di ritenere il rischio "medio" tendente al "basso".

Infatti, le procedure già in precedenza richiamate, di gestione dei flussi finanziari e di tesoreria e dei rapporti con i fornitori, rendono molto basso il rischio di ostacolo all'individuazione della provenienza del denaro.

Quest'apparato di procedure e la previsione di un flusso informativo specifico in relazione ad eventuali informative e/o richieste di assistenza legale inoltrate dal personale del Consorzio per l'avvio di procedimenti giudiziari a loro carico ed ai provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati commessi nell'esercizio di attività lavorative, consentono un monitoraggio efficace del rischio sotteso alle fattispecie in commento.

Qualora, in ragione di modifiche dell'attività del Consorzio ovvero sulla base dei controlli effettuati nei settori tecnici interessati o dall'Organismo di Vigilanza, il rischio sotteso a tali delitti dovesse

assumere carattere di concretezza, l'Organismo di Vigilanza e il Consorzio provvederanno ad una nuova mappatura del rischio ed alla adozione di specifici protocolli.

*Sezione F*  
*Reati Ambientali*  
*Rischio alto*

## **1. TIPOLOGIE DEI REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE (ART. 25-UNDECIES D. LGS. 231/2001)**

Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, emesso in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE (che a sua volta modifica) la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi) ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*undecies*, introducendo così nella normativa di riferimento i c.d. "reati ambientali".

Le fattispecie di reato sono le seguenti:

1. Art. 452-bis e *quinquies* c.p.: Inquinamento Ambientale (anche colposo);
2. Art. 452-*quater* e *quinquies* c.p.: Disastro Ambientale (anche colposo);
3. Art. 452-*sexies* c.p.: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
4. Art. 452-*terdecies* c.p.: Omessa bonifica
5. Art. 727-*bis* c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
6. Art. 733-bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
7. D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - c.d. Testo Unico sull'Ambiente:
  - art. 137 - Scarichi di acque reflue industriali;
  - art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
  - art. 257 - Omessa bonifica dei siti;
  - art. 258, comma 4 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
  - art. 259, comma 1 - Traffico illecito di rifiuti;
  - art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
  - art. 260-bis - Sistema informatica di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI;
  - art. 279, comma 5 - Emissioni nell'aria.
8. L. 7 febbraio 1992 n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":
  - art. 1, comma I e 2;
  - art. 2, comma I e 2;
  - art. 3 bis, comma 1;
  - art. 6, comma 4;
  - L. 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente":

- art. 3, comma 6 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;

9. D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202, emesso in attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati di cui all'elenco sopra riportato.

### **1. Art. 452-bis c.p.: Inquinamento ambientale**

Il reato punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. La pena edittale prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000. La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

### **2. Art. 452-quater c.p.: Disastro ambientale**

Il reato in esame è integrato in caso di alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o se l'eliminazione delle conseguenze nocive risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o se si offende la pubblica incolumità. È prevista la reclusione da 5 a 15 anni e la pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

### **3. Art. 452-sexies c.p.: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

Il reato in questione punisce chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Tale reato prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La pena è aumentata se vi è pericolo di deterioramento o compromissione di acque, aria, suolo, sottosuolo o di un ecosistema, nonché se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

### **4. Art. 452-terdecies c.p.: Omessa bonifica**

Il reato in esame si verifica quando, chi essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice, ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. Tale reato prevede la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

#### **5. Art. 727-bis c.p.: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti, è punito con l'arresto o l'ammenda.

La legge punisce con ammenda, inoltre, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

#### **6. Art. 733-bis c.p.: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

Il reato in questione si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione. Le sanzioni previste dalla norma sono l'arresto o l'ammenda.

#### **7. Art. 137 D. Lgs. 152/2006 — Scarichi di acque reflue industriali (Sanzioni penali)**

*"1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*

*5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite*

fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende



*agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente".*

La disposizione in esame contiene 14 fattispecie penali, riassumibili in quattro tipologie di reato:

- a) scarico senza autorizzazione, oppure con autorizzazione sospesa o revocata;
- b) superamento dei valori limite contenuti in alcune tabelle allegate al TUA o dei valori più restrittivi eventualmente previsti dalla normativa regionale, delle province autonome o delle autorità amministrative;
- c) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di prescrizioni o provvedimenti delle autorità competenti o di divieti posti in altre disposizioni statali o regionali;
- d) violazione degli obblighi di conservazione dei dati relativi ai controlli in automatico o di loro comunicazione e dell'obbligo di consentire l'accesso agli insediamenti produttivi ai soggetti incaricati del controllo.

#### **8. Art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

*"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b,) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*

*3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

*4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

*5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

*6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

*7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

*8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*

*9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236".*

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede, tra le varie forme di gestione illecita dei rifiuti (anche di terzi), la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione, ove tali azioni siano poste in essere al di fuori dei prescritti meccanismi di controllo da parte della P.A. ed in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile anche a titolo di colpa. E un reato di pericolo astratto, in quanto il legislatore punisce l'esercizio di attività in quanto svolta al di fuori del controllo della P.A., a prescindere dal fatto che, in concreto, le varie attività abbiano o meno danneggiato l'ambiente.

Il comma 2 sanziona penalmente l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti ove commesso da titolari di imprese o responsabili di enti. L'illecito ha natura contravvenzionale e può avere ad oggetto sia rifiuti propri che rifiuti di terzi.

Il comma 3 punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

Per aversi discarica è sufficiente l'abitudine nella condotta di abbandono dei rifiuti in una determinata area a ciò destinata, non essendo riconducibile a tale illecito un mero comportamento occasionale di abbandono (che invece sussiste nelle ipotesi di cui all'art. 255 comma 1 e 256 comma 2). La discarica si differenzia anche dal deposito incontrollato, perché la prima ha carattere di definitività.

La gestione della discarica, invece, costituisce un'attività successiva alla realizzazione, che può essere compiuta dallo stesso autore o da altri soggetti e consiste nell'attivazione di una organizzazione di persone e cose diretta al funzionamento della discarica medesima.

L'illecito, in considerazione della sua natura contravvenzionale, è punibile anche titolo di colpa e integra la più grave delle ipotesi contravvenzionali previste in tema di rifiuti.

Il comma 4, rappresenta un'autonoma fattispecie di contravvenzione che sanziona la condotta di chi, avendo ottemperato all'obbligo di sottoporre l'esercizio di una delle attività menzionate nei primi tre commi del medesimo articolo al preventivo vaglio e autorizzazione della P.A., non si adegua poi ai modelli di comportamento imposti dal provvedimento autorizzativo ovvero tenga una condotta non osservante dei requisiti e delle richieste contenute nelle iscrizioni o comunicazioni. Anche l'illecito in esame è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Il comma 5 configura invece un illecito volto a sanzionare la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi. Il reato si perfeziona nel momento in cui si realizza la miscelazione non consentita dei rifiuti.

Il comma 6 prevede due illeciti - uno di natura penale ed uno di natura amministrativa - con i quali si attribuisce rilevanza alla violazione della disciplina dettata in materia di deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi.

I commi 7, 8 e 9 prevedono illeciti amministrativi integrati nel momento in cui si violano gli obblighi procedurali riferiti a determinate figure che possono essere ritenute responsabili della loro inosservanza per via del ruolo svolto.

#### **9. Art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Bonifica dei siti**

"1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

*3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*

*4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1".*

La norma in esame punisce con l'irrogazione dell'arresto o dell'ammenda, chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provveda alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L'articolo in questione prevede un aggravamento delle pene nei casi di inquinamento provocato da sostanze pericolose.

#### **10. Art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari<sup>1</sup>**

*"1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*

*2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.*

*3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*

*4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla*

*composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

*5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. ".*

La disposizione in esame contempla vari illeciti, ora di natura penale ora di natura amministrativa, incentrati, in particolare, sulla violazione (i) degli obblighi di presentazione della comunicazione annuale al catasto (comma 1), (ii) di tenuta dei registri di carico e scarico (comma 2), (iii) di compilazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti.

La norma attribuisce, altresì, rilevanza alle ipotesi di falsificazione dei suddetti formulari, nonché alla predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti contenenti false indicazioni o all'uso di detti certificati falsi. La condotta tipica descritta al comma 1 può alternativamente concretizzarsi nell'omissione della prescritta comunicazione al catasto o nell'effettuazione della stessa in modo incompleto o inesatto. Il comma 2 configura un'ipotesi di illecito proprio sussistendo l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in capo a specifiche categorie di soggetti: coloro che sono tenuti alla comunicazione annuale al catasto, nonché i produttori di rifiuti non pericolosi.

Entrambe le condotte risultano punibili, indifferentemente, a titolo di dolo o colpa.

Il comma 3 prevede la riduzione della sanzione nel caso in cui si tratti di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiori a 15 dipendenti da computare secondo quanto indicato nello stesso comma.

Il comma 4 configura distinti illeciti, sanzionando quattro diverse condotte:

- b) trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza del prescritto formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti;
- c) trasporto di rifiuti pericolosi in assenza del prescritto formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti;
- d) predisposizione del certificato di analisi, fornendo false indicazioni natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

- e) utilizzo di un certificato falso nel corso di un trasporto.

In tutte le suddette ipotesi, l'illecito assume natura di reato proprio, potendo essere commesso solo dai soggetti aventi una determinata qualifica.

Il comma 5, nell'ultima parte, contempla un illecito autonomo che prevede l'applicabilità della sanzione amministrativa nell'ipotesi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

#### **11. Art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Traffico illecito di rifiuti**

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 ° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1 comma 3 lettere a b c e d del regolamento stesso è unito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto sino a due anni.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. *Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".*

La norma in esame punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 1° febbraio 1993, n. 259 e s.m.i..

La pena è aumentata nel caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

#### **12. Art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. *Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.*

4. *Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".*

La disposizione incrimina le ipotesi di gestione illecita dei rifiuti che siano caratterizzato dalla continuità e dall'organizzazione, nonché da ingenti quantitativi di rifiuti.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico rappresentato dall'ingiusto profitto.

Il delitto non è strutturato in forma associativa. Ciò vuol dire che può essere integrato anche dal comportamento di una sola persona.

Il delitto può anche essere commesso nell'ambito di attività autorizzate, qualora le modalità o le tipologie di rifiuti trattati violino in tutto o in parte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o altri limiti di legge.

### **13. Art. 260-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"**

*"1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*

*2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*

*3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative*

*inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

*4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.*

*5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.*

*6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

*7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

*8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal*



combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. *Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

9-bis. *Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*

9-ter. *Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".*

La norma in esame contempla una serie di illeciti amministrativi a carico dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI che non abbiano ottemperato alle prescrizioni imposte dal SISTRI.

Il legislatore ha previsto l'applicazione di una sanzione penale per due sole fattispecie: l'omissione, da parte del trasportatore, di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda area movimentazione e, ove richiesto, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Al comma 8 è, altresì, prevista l'incriminazione del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda area movimentazione dolosamente alterata.

#### **14. Art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera**

*"1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la*

comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila quattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Il comma 1 contiene tre distinte fattispecie: installazione o esercizio abusivo di un impianto o di un'attività, prosecuzione abusiva dell'attività o dell'esercizio dell'impianto, modifica occulta dell'impianto.

Il comma 2 riunisce due fattispecie contravvenzionali in precedenza (DPR 203/1988) previste separatamente. La prima incrimina il gestore la cui attività o impianto producono emissioni atmosferiche superiori ai "valori limite"; la seconda fattispecie si riferisce all'inosservanza delle prescrizioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico.

Il comma 3 sanziona il gestore che mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività in mancanza della prescritta comunicazione preventiva. Il reato presuppone l'esistenza dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e si consuma scaduto il termine entro il quale va fatta la comunicazione.

Il comma 4 incrimina l'omessa comunicazione all'autorità competente dei dati relativi alle emissioni: la contravvenzione sussiste anche nel caso in cui il gestore abbia raccolto i dati, ma non li abbia comunicati all'autorità.

Ai sensi del comma 5, nei casi di superamento dei limiti tabellari, si applica la pena non obblazionabile dell'arresto fino ad un anno, se detta violazione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il comma 6 sanziona penalmente la violazione dell'obbligo per i gestori di adottare, fino alla pronuncia dell'autorità competente, tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

## **15. Legge 150/1992: Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione**

Art. 1 "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746 a euro 77.468 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre

1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza *er scopi di lucro* acquista vende espone o detiene per la vendita o per fini commerciali offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329 a euro 103.291. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria".

La disposizione in esame contiene un vero e proprio elenco di comportamenti illeciti.

Si tratta di una norma incriminatrice costruita secondo una tecnica analitico — casistica che si apre con una clausola di riserva: "salvo che il fatto non costituisca più grave reato".

I fatti descritti in detto articolo sono i più gravi tra quelli previsti in materia di illecito commercio internazionale di specie super protette inserite nell'allegato A del regolamento CE n. 338/1997.

Le condotte incriminate dalla lettera a) sono quelle di importazione, esportazione e riesportazione senza il certificato o la licenza non validi.

La lettera b) contempla il fatto di chi omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza di importazione o di esportazione, ovvero in un certificato di riesportazione.

La lettera c) punisce chiunque utilizza gli esemplari di specie indicate nell'allegato A del regolamento CE n. 338/1997 in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o di certificazione che vengono rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente.

La lettera d) contempla le condotte di trasporto o transito, anche per conto terzi, senza le certificazioni prescritte.

La lettera e) incrimina un fatto precedentemente non previsto come reato: commercio di esemplari di specie protette.

La lettera f) si articola in una serie di condotte illecite caratterizzate dal comune denominatore della finalità di lucro.

L'ultima previsione dell'articolo in esame, contenuta al comma 3, concerne una fattispecie di illecito amministrativo che ricorre in caso di importazione, esportazione o riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione del regolamento CE n. 939/1997

Art. 2 "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 10.329 ad euro 103.291 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11 comma 2a del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,

successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

j) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda euro 10.329 a euro 103.291. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 6.197.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato".

L'oggetto materiale del reato è costituito dagli esemplari (di animali e piante) delle specie elencate negli Allegati B e C del regolamento CE n. 338/1997.

fatti previsti dalle lettere da a) a f) sono del tutto identici a quelli tipizzati alle stesse lettere dell'articolo 1, pur concernendo esemplari di specie soggette a minore pericolo di estinzione e, quindi, bisognose di un grado di protezione inferiore. La pena è, infatti, quella alternativa dell'ammenda o dell'arresto con possibilità di oblazione.

Ai sensi del comma 2, in caso di recidiva le suddette pene da alternative divengono cumulative.

Il comma 4 prevede un'altra fattispecie di illecito amministrativo: l'omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato.

La norma sanziona il mancato adempimento all'obbligo del richiedente di informare del precedente rigetto l'organo di gestione a cui sottopone la nuova domanda di licenza o certificato.

**Art. 3-bis L. 150/1992** "1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo".

Le fattispecie dell'art. 16 del regolamento CE n. 338 del 1997 rilevanti ai fini dell'applicazione del comma 1 sono quelle concernenti: 1) un certificato o una licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati - lettera a); 2) la falsa dichiarazione o comunicazione di informazioni scientificamente false, al fine di conseguire una licenza o un certificato — lettera e); 3) l'uso di una licenza o di un certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario — lettera d); 4) la omessa o falsa notifica all'importazione — lettera e) e 5) la falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati ai sensi del regolamento stesso.

Si tratta di ipotesi di falsità in atti, sanzionate con le pene per queste previste dal codice penale.

Il comma 2 dell'articolo richiama il D. Lgs. n. 43/1973 che costituisce il TU delle disposizioni in materia doganale.

**Art. 6 L. 150/1992** *"1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

*Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisponde di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.*

*2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.*

*3. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.*

*4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.*

*5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:*

*a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;*

*b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.) Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione. "*

**Art. 3 L. 549/1993** — Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive "1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.



6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

**Art. 8 D. Lgs. 202/2007" — Inquinamento doloso** *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

*3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. "*

**Art. 9 D. Lgs. 202/2007" — Inquinamento colposo** *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali"*

## **2. FUNZIONE E DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - REATI IN MATERIA AMBIENTALE**

Lo scopo della presente Parte Speciale è di assicurare che i Destinatari del Modello mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili dei settori tecnici chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle leggi specifiche sull'argomento e alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- Organigramma aziendale, completo della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati
- CCNL
- Codice etico
- Con riferimento alla normativa sull'ambiente:
  - Decreto Legislativo n. 121/2011 e s.m.i.
  - Decreto Legislativo n. 202/2007 e s.m.i.
  - Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
  - Legge n.549/1993 e s.m.i.
  - Legge n. 150/1992 e s.m.i.
  - Decreti VIA e prescrizioni correlate
  - Autorizzazione Integrata Ambientale,
  - Decreti relativi allo smantellamento in conformità del D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.
  - Autorizzazioni ex D. Lgs. n. 230/1995 e s.m.i. ed ogni altra autorizzazione concessa dalle Autorità competenti;
- Piano di miglioramento sicurezza e ambiente.
- Procedure, Linee guida, Istruzioni operative adottate dal Consorzio nel rispetto della Normativa ambientale nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale e/o del Sistema Qualità.
- Ogni altra normativa interna adottata dal Consorzio in relazione al sistema di controllo ambientale o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'esplicito divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme ambientali.

Verranno quindi indicati:

- a) le attività e/o i processi interni definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;

- b) i principi generali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi specifici di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei responsabili dei settori tecnici che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in appositi protocolli interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

### **3. IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS.**

**231/2001**L'analisi dei processi aziendali del Consorzio ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001.

Preliminarmente, occorre porre in luce come il Consorzio svolge un'azione di governo e coordinamento dei servizi di raccolta rifiuti, attraverso affidamenti a soggetti privati o pubblici. Nello specifico si rappresenta:

- che il sistema di gestione dei rifiuti è stato articolato su ambiti territoriali ottimali (le province), a loro volta suddivisi in uno o più bacini (L. R. Piemonte, 24 ottobre 2002, n. 24, art. 9);
- che i Comuni appartenenti allo stesso bacino gestiscono da tempo i rifiuti in forma associata, attraverso la costituzione di consorzi obbligatori che assumono funzioni di governo e di coordinamento del servizio (L. R. Piemonte, 24 ottobre 2002, n. 24, art. 11);
- che in Provincia di Cuneo il CO.A.B.SE.R. — Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, è il consorzio di funzioni per i territori dei 55 Comuni in esso consorziati;
- che il Consorzio ha voluto trasferire la proprietà degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di servizio pubblico locale necessari e utili alla gestione del servizio in oggetto ad una società a capitale interamente pubblico, alla quale affidare altresì la relativa gestione;
- che a tal fine è stata costituita dal CO.A.B.SE.R. la S.T.R — Società Trattamento Rifiuti S.r.l. alla quale è stata trasferita la proprietà degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio dei servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti;
- che l'A.A.C. - Associazione Ambito Cuneese ha confermato al CO.A.B.SE.R., e per esso a S.T.R. S.r.l., l'attività di committenza dei servizi di gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- che in seguito, anche in ragione dell'imminente soppressione dei consorzi di bacino (L. R. Piemonte, 24 maggio 2012, n. 7), il CO.A.B.SE.R. ha deliberato l'assegnazione delle proprie quote di partecipazione al capitale di S.T.R. S.r.l. ai singoli Comuni consorziati in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascuno di essi;

- che il CO.A.B.SE.R., con il medesimo provvedimento, ha altresì deliberato l'assegnazione alla S.T.R. S.r.l., con effetto dalla data di estinzione dello stesso, dell'esercizio delle attività gestionali di committenza e relative all'esecuzione dei contratti in corso con i gestori dei servizi sul territorio dei Comuni consorziati;
- che nonostante l'assegnazione delle partecipazioni in S.T.R. S.r.l. ai singoli Comuni si è mantenuto il legame organizzativo *in house providing* tra Gestore e Amministrazioni affidanti;
- che il CO.A.B.SE.R. continua ad esercitare la sua funzione di governo e coordinamento dei servizi d'igiene urbana in favore dei Comuni consorziati;
- che in materia di servizio agli utenti, risorse strumentali, monitoraggio, inadempimento, sanzioni, il Consorzio ha stipulato un contratto di servizio con un gestore.

Ergo, il Consorzio dovrà mantenere un altissimo livello di controllo e verifica di tutte le attività sensibili in ordine ai seguenti reati ambientali:

- fattispecie poste a tutela dei corpi idrici e di disciplina degli scarichi;
- fattispecie che disciplinano la gestione dei rifiuti;
- fattispecie poste a tutela dell'aria e di disciplina delle emissioni in atmosfera;
- delitto di Inquinamento ambientale e di Disastro ambientale, in forma residuale alla luce delle caratteristiche che devono possedere gli eventi previsto da tali fattispecie;
- fattispecie inerenti la bonifica dei siti (con particolare attenzione alle isole ecologiche);
- fattispecie poste a tutela contro la fauna e la flora selvatica, gli habitat protetti (residuale con riferimento al solo parco del Roero).

#### **4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Nell'espletamento delle attività sensibile, è fatto divieto assoluto ai Destinatari di:

- tenere collaborare o contribuire a dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sia individualmente che collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001;

- tenere comportamenti che, possano potenzialmente portare all'integrazione dei reati di cui all'articolo 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Tutti sono tenuti a comportarsi seguendo i seguenti principi:

- considerare sempre la prevalente necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi aspetto economico;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- considerare sempre gli effetti del proprio comportamento in rapporto al rischio di danno all'ambiente;
- conformemente alla propria formazione e professionalità, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti o predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti tali da poter arrecare un danno all'ambiente;
- utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro, anche di consumo;
- astenersi dal compiere operazioni o attività che non rientrano nelle proprie mansioni;
- rispettare la normativa e le procedure interne al fine della protezione dell'ambiente osservando anche le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell'ambiente, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare i dispositivi, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia ai responsabili competenti.

## **5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure interne cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate in tema di tutela dell'ambiente, nonché l'adeguatezza dei sistemi dei controlli interni adottati in tale ambito.

Il Consorzio istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle criticità, nonché notizie di eventuali comportamenti in contrasto con le norme a tutela dell'ambiente.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nel Consorzio e viene garantito all'OdV libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale del Modello da parte di dirigenti, e/o collaboratori, e/o dipendenti, ne deve dare immediata informazione.